

OMUNEDIS ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Reg.

del <u>05 05-2022</u>

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione convenzione e schema di disciplinare d'incarico fra il Comune di Sant'Alessio Siculo e la Società Studio Sacchetta s.r.l. per l'affidamento di incarichi professionali relativi all'espletamento del servizio di contenziosi tributario periodo anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 13,37 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Foti Santo	Vice Sindaco	P.
3. Carnabuci Virginia	Assessore	A
4. Ferlito Natale	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	f

Non sono intervenuti gli Assessori: Com chusi - Feel - (5

Presiede il Sindaco.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune Dott.ssa Antonella Li Donni.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensì dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000; Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000; Udita la proposta dell'Assessore o del Sindaco; A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
- Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per lⁱ urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale.

OGGETTO: Approvazione Convenzione e Schema di disciplinare d'incarico tra il Comune di S. Alessio Siculo e la Società Studio Sacchetta srl per l'affidamento di incarichi professionali relativi all'espletamento del servizio di contenzioso tributario. Periodo-Anno 2022

Che a causa della riduzione dei trasferimenti dallo Stato e dagli enti territoriali superiori, per il Comune la dipendenza economica dalle proprie entrate fiscali risulta essere sempre maggiore;

Considerato, che la carenza di personale non consente di organizzare un ufficio addetto al contenzioso tributario, tale da creare le condizioni affinche il recupero delle imposte e tasse evase sia efficiente ed efficace; Considerato che, il carico di lavoro cui è sottoposto il personale dell'Ufficio addetto non consente allo stesso di poter seguire efficacemente il servizio di contenzioso tributario,

Considerata l'impossibilità di far fronte all'esigenza di espletamento del servizio di contenzioso tributario mediante l'impiego delle risorse umane già a disposizione dell'Ente;

Verificato che risulta necessario dotarsi di consulenti esterni specializzati che possano garantire il patrocinio e una difesa professionale ed efficace dell'Ente presso la Commissione Tributaria Provinciale e regionale;

Verificata la necessità di affidare la difesa dell'Ente presso le Commissioni Tributarie a soggetti di provata competenza ed esperienza pregressa nella difesa di Enti locali presso tali Commissioni;

Preso atto che in data 05.05.2022 prot. n. 3957 è pervenuta la allegata proposta per l'espletamento del contenzioso tributario dell'Ente da parte della Società Studio Sacchetta s.r.l., che già espleta il servizio di contenzioso tributario per altri Enti Locali;

Esaminata la proposta di convenzione e il disciplinare d'incarico, allegati alla presente deliberazione e preso atto della corrispondenza tra la proposta di convenzione della Studio Sacchetta s.r.l. e l'obiettivo primario dell'Ente che consiste nella rappresentanza e difesa dello stesso dinnanzi alla Commissione Tributaria

Preso atto della particolare e comprovata specializzazione, ed dell'esperienza ravvisabile in capo ai professionisti dello Studio Sacchetta s.r.l.;

Preso atto del possesso da parte dello Studio Sacchetta s.r.l. di una struttura organizzativa idonea, dotata di personale qualificato, banche dati, editoria, collegamento al sistema informativo della Giustizia Tributaria, e quant'altro necessario per il migliore espletamento dell'incarico;

Preso atto della vantaggiosità della proposta di convenzione che prevede il pagamento tramite la modalità quota lite, cioè, in altri termini, il pagamento viene calcolato quale percentuale della somma, comprensiva di imposte, sanzioni ed interessi, che il contribuente è condannato a pagare da parte dei Giudici ed è quindi condizionato all'esito del contenzioso favorevole per l'Ente;

Ravvisata la necessità di rendere maggiormente efficiente la gestione del contenzioso tributario ed in particolare lazione di rappresentanza e difesa del Comune, ma al contempo di ridurne i costi;

Considerata la possibilità di accettare la proposta della Studio Sacchetta S.r.l.;

Considerato che l'approvazione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento di incarichi professionali per l'espletamento del servizio di contenzioso tributario in allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'articolo 7, comma 6 del D lgs 165/2001 relativo alla possibilità per gli enti locali di conferire incarichi esterni:

Visto l'art. 125 del D. lgs n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

PROPONE

1. Di stabilire che la premessa e parte integrante del presente dispositivo;

2. Di affidare allo Studio Sacchetta srl l'espletamento del servizio di contenzioso tributario, di difesa in giudizio del Comune innanzi le Commissioni tributarie come definito nella proposta di convenzione

3. Di approvare la proposta di convenzione e lo schema di disciplinare d'incarico, allegati al presente atto, per anni 1 con una percentuale al 25% riservandosi, alla scadenza annuale, la possibilità di rinnovare l'incarico per ulteriori anni 2 con una percentuale di compenso pari al 20%;

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/2000:

5. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on - line, ai sensi dei D.Lgs n.33/2013.

Il Proponente

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art. VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla presprime ESPRIME PARERE	1, lett."i" della L.R. n.48/91; sopra menzionate; oposta di deliberazione
	MUNIE
PARERE DEL RESPONSABILE I	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	TENNIZIO FINANZIARIO
DARERE DEL RESPONSABILE I	DEL SERVIZIO I II.
PARENE DUDIE	
VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla ESPRIME	'art.1, lett 'f' dena interesso ve sopra menzionate; proposta di deliberazione
Li	
ATT	
la copertura finanziaria della complessiva spesa d	EURO
la copertura finanziaria della complessiva spess	
la copertura finanziaria della sui seguenti codici e numeri:	
	Codice
Codice	Competenza
Competenza	Residui
Residui	1
	Intervento
Intervento	
	See 1
= ^\	
Lì	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ARTICOLO 1: premessa (l'accordo e la forma della convenzione)

Al fine di rendere maggiormente efficace il servizio di contenzioso tributario e in particolare l'azione di rappresentanza e difesa del Comune (d'ora in poi anche l'Ente) nei procedimenti giurisdizionali tributari che risulteranno pendenti innanzi alle Commissione tributarie provinciali e regionali, l'Ente ha ritenuto di promuovere la convenzione e di affidare il relativo servizio (e quindi l'incarico di studio, consulenza, rappresentanza e difesa dell'Ente) alla s.r l. Studio Sacchetta (d'ora in poi anche la Società), corrente in Avola, piazza Teatro n. 17, C.F., P. IVA e numero di Iscrizione al Registro Imprese del Sud Est della Sicilia 01421220896, in persona del legale rapp p.t. – Dott ssa Lucia Di Giovanni.

La convenzione verrà stipulata in conformità alle norme vigenti in materia di affidamento di servizi dall'Ente pubblico locale a soggetti giuridici esterni all'Ente, previa verifica da parte di questi del rispetto di tutte le norme giuridiche e finanziarie e, quindi, concedendo alla determinazione pubblica di conferimento dell'incarico l'efficacia di immediata esecutività.

ARTICOLO 2: oggetto del servizio di contenzioso tributario (la causa e l'oggetto della convenzione)

Il servizio ha per oggetto lo studio tecnico, la consulenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale dell'Ente innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, e ciò avuto riguardo ai ricorsi, da chiunque promossi, aventi a oggetto gli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 546/1992 ("Disposizioni sul processo tributario") alla data di efficacia della presente convenzione e dietro il pagamento di un corrispettivo secondo le modalità in appresso indicate.

ARTICOLO 3: modalità di espletamento dell'incarico

La s.r.l. Studio Sacchetta assicurerà all'Ente lo studio, la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei procedimenti giudiziari relativi agli atti a vario titolo impositivi emessi dal Comune.

Alla società verranno affidati lo studio, la consulenza, la rappresentanza e la difesa processuale dell'Ente nei sopraccitati procedimenti giudiziari promossi alla data di stipula della convenzione, e ciò fino alla definizione del giudizio (in primo o

La Società presterà il proprio patrocinio anche nei giudizi d'appello promossi o da promuovere avverso le sentenze o in genere i provvedimenti giurisdizionali tributari in cui l'Ente sarà stato (totalmente o parzialmente) soccombente ovvero, qualora vittorioso, nei casi in cui l'Ente sarà stato citato in appello quale

Cessata l'efficacia temporale della convenzione, la Società continuerà a patrocinare nei giudizi comunque promossi nel periodo di spiegata efficacia

temporale della convenzione medesima e quindi fino alla definizione del giudizio, qualunque sia la forma del provvedimento giudiziario di definizione (sentenza, ordinanza, decreto).

Il Comune assume l'obbligo di trasmettere alla Società, tempestivamente e comunque entro giorni cinque dalla notificazione o ricezione del ricorso o della chiamata in giudizio, in forma cartacea o digitale, sia l'atto che ogni documento necessario o utile alla migliore difesa dell'Ente.

La Società presterà il servizio tempestivamente, assumendo a sé ogni spesa necessaria alla difesa dell'Ente (esemplificativamente: notificherà a proprie spese gli atti giudiziari, provvederà a proprie spese alle costituzioni in giudizio, ecc.); solo nel caso in cui l'Ente risulterà soccombente (totalmente o anche parzialmente), lo stesso potrà promuovere appello anticipando le spese di legge (oggi il contributo unificato) necessarie per l'esperimento dell'impugnativa.

Qualora necessario od opportuno, la Società chiederà di essere autorizzata a chiamare in giudizio terzi; in tal caso, le spese di legge (oggi il contributo unificato) saranno, anche in via anticipata, a carico dell'Ente. Anche qualora alla chiamata in garanzia consegua la manleva dell'Ente, il giudizio verrà a ogni effetto considerato quale oggetto del servizio di contenzioso concesso in affidamento alla Società. Ovviamente, analogamente, qualora il Comune venga chiamato in giudizio da altra parte processuale, il procedimento di seguito instaurato verrà a ogni effetto considerato quale oggetto del servizio di contenzioso concesso in affidamento alla Società

ARTICOLO 4: efficacia temporale del servizio

la proroga o il riaffidamento del servizio, l'efficacia ultra temporale della convenzione sarà, per come sopra, limitata a quei giudizi da chiunque promossi nel período di spiegamento della convenzione. La convenzione, comunque, potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 5: oneri economici derivanti all'Ente dalla convenzione (il pagamento delle prestazioni alla Società)

La prestazione dovrà essere pagata dall'Ente alla Società nella misura percentuale del (oltre l'I.V.A. vigente all'atto del pagamento) sull'importo complessivamente impositivo dovuto all'Ente o richiesto dall'Ente per ogni grado di giudizio.

L'importo in parola è da considerarsi comprensivo oltreché della sorte capitale anche delle sanzioni e degli accessori.

La prestazione dovrà essere pagata dall'Ente alla Società solo nel caso in cui l'Ente, con qualunque formula e in qualsivoglia tipo di provvedimento giudiziario, dovesse risultare vittorioso.

Nel caso in cui l'Ente dovesse risultare solo parzialmente vittorioso, l'importo complessivamente impositivo ut supra considerato al fine del pagamento della prestazione (e quindi comprensivo di sorte, sanzioni, accessori) verrà calcolato sul capo di domanda risultato vittorioso.

Saranno comunque inoltre dovute ai professionisti difensori antistatari nominati dalla società le eventuali spese di lite liquidate direttamente dalla Commissione Tributaria a favore degli stessi e dovute loro direttamente dalla controparte. Il recupero di tali somme da parte dei Professionisti incaricati dalla Società non comporterà alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Ente, il quale sarà tenuto unicamente al pagamento del compenso come sopra determinato.

Nel caso in cui l'Ente dovesse risultare totalmente soccombente, la società non riceverà, a qualunque titolo, alcun compenso.

L'Ente dovrà, tuttavia, corrispondere alla Società gli oneri economici (onorari, diritti, spese, ecc.), determinati sin d'ora convenzionalmente secondo i vigenti parametri o tariffe professionali degli avvocati, qualora, per qualsivoglia ragione:

- revochi la convenzione con la Società o receda comunque anticipatamente dai rapporti contrattuali in essere:
- durante il periodo di efficacia temporale della convenzione affidi incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi presso le Commissioni Tributarie a professionisti diversi da quelli indicati dalla società;
- rinunci senza alcun motivo valido o per errore dell'Ente ad un ricorso o appello dopo che i professionisti della Società abbiano già effettuato la propria prestazione, cioè abbiano predisposto la costituzione in giudizio in favore dell'Ente.

Nei casi sopra indicati, per ogni ricorso / appello notificato o proposto dall'Ente, quest'ultimo dovrà corrispondere alla Società il relativo compenso secondo quanto previsto dai vigenti parametri o tariffe professionali degli avvocati.

Nei casi di palese e manifesta fondatezza del ricorso instaurato dal contribuente, la Società potrà sconsigliare all'Ente la costituzione in giudizio, anche al fine di evitare una eventuale soccombenza con condanna alle spese di giudizio a carico dell'Ente; qualora però l'Ente intenda ugualmente resistere in giudizio nonostante il parere contrario della Società, in caso di successiva soccombenza dell'Ente sarà dovuto alla Società l'intero compenso secondo quanto previsto dai vigenti parametri o tariffe professionali degli avvocati.

La Società, entro trenta giorni dal deposito dell'esito del giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria, comunicherà tale esito all'ente.

L'Ente dovrà pagare la Società all'esito del giudizio risultante anche parzialmente vittorioso entro giorni 30 dalla fatturazione elettronica periodica dei servizi che avverrà con cadenza trimestrale alle seguenti date: 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre: 31 dicembre.

I pagamenti dall'Ente alla Società dovranno essere effettuati in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, la Società, alla data di stipula della convenzione, comunicherà all'Ente gli estremi identificativi sia del conto corrente bancario dedicato anche alle transazioni relative alla convenzione sia delle persone fisiche che hanno facoltà (anche delegata) di operare sul conto. Nel caso di modificazione del conto e delle persone ut supra indicate, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente.

ARTICOLO 6: affidamento del mandato professionale e della procura al Professionisti

La Società, nell'espletamento del servizio di contenzioso tributario conferito, s'avvarrà di professionisti fiduciari (d'ora in poi anche i Professionisti) di volta in

volta indicati dalla medesima.

L'Ente, per l'effetto, dovrà conferire il mandato professionale e la relativa procura al Professionista che la Società di volta in volta avrà indicato.

Il pagamento della prestazione professionale spiegata in pro dell'Ente dal Professionista verrà effettuato esclusivamente dalla Società secondo gli accordi che la medesima avrà intrattenuto di volta in volta.

I Professionisti di cui la Società s'avvarrà nell'espletamento dell'incarico saranno assoggettati ad assicurazione sulla responsabilità professionale con primarie compagnie di assicurazione nazionali o internazionali e con massimali adeguati agli incarichi da svolgere.

I Professionisti (siccome la Società) saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali e sensibili secondo la normativa prescritta dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 7: compatibilità nell'espletamento della prestazione da parte della Società affidataria e del Professionista incaricato

Sia la Società che i Professionisti, prima dell'accettazione di ogni singolo incarico, avranno cura di verificare eventuali ragioni di incompatibilità e quindi di tempestivamente segnalarle al fine di consentire la migliore difesa dell'Ente.

STUDIO SACCHETTA SRL

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(l'Amministratore unico Dott.ssa Lucía Di Giovanni)	(Il Sindaco)

11 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. Il Segretario Comunale Il Presidente L'Assessore Anziano F.to form G. F.to Llower Foiis ___ E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, lì Il Segretario Comunale Attestazione e certificazione di pubblicazione Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ed e rimasta affissa all'Albo Pretorio on liue per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ Il Segretario Comunale L'Addetto SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA Ai capigruppo consiliari con nota n. ______ del _____ Il Segretario Comunale F.to_____ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA L'addefto alla pubbl.ne F.to______dal_____al_____al_____ data di inizio della pubblicazione. Il Segretario C. le F.to_____ LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91 F.to II Segretario Comunale li 195-95 <u>-19</u>28